

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 1017 DEL 07/02/83

Poiché la tabella A allegata alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con legge 2 marzo 1949 n.143 e successive modificazioni prevede per le varie classi e categorie di opere percentuali inversamente proporzionali al valore delle opere, stante la maggiore incidenza degli oneri nella determinazione del compenso spettante al professionista, qualora riduca gli importi inizialmente esposti, deve applicare i coefficienti stabiliti per tali minori importi e non anche quelli inferiori indicati dalla parte sulla base di importi maggiori.

Ove per il ritardato pagamento del suo compenso, il professionista abbia diritto al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1224 Cod. Civ. - nella specie accertato negli interessi bancari corrisposti per un mutuo contratto per far fronte alle conseguenze del mancato pagamento - non può riconoscersi la spettanza anche degli interessi legali secondo le tariffe professionali a norma dell'art.9 della legge 2 marzo 1949 n.143 (approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti), trattandosi di una voce confluyente nella determinazione di quel danno già coperto e, così, attributiva di un ulteriore incremento senza giustificazione.

Non ha diritto al compenso speciale previsto per le progettazioni urbanistiche, l'architetto al quale sia stata commissionata la progettazione di un edificio da inserire in una zona nella quale era già organizzato l'uso degli spazi, e così in termini di dettaglio rispetto al piano urbanistico esistente.